

## **Autorizzazioni di Carattere Generale alle Emissioni in Atmosfera Validità delle Autorizzazioni**

Il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n.183 ha introdotto alcune modifiche al Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n.152, nella parte in cui disciplina gli impianti e le attività in deroga che si avvalgono delle autorizzazioni generali.

Nello specifico l'art.272, comma 3 del Testo Unico Ambientale ora stabilisce che **“l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito**, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, **per un periodo pari a quindici anni successivi all'adesione**. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti”.

Il recente Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n.102, di modifica della parte quinta del D.Lgs. 152/2006, stabilisce, all'art.3 comma 4, che **la durata di quindici anni delle autorizzazioni generali**, prevista dall'art.272 comma 3 del D.Lgs.n.152/2006, **si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs.n.102 (28/08/2020)**. Pertanto, la durata di quindici anni viene estesa, con effetto retroattivo, anche a coloro che vi hanno già aderito.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 272, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 all'autorizzazione generale non possono aderire impianti od attività che utilizzano, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele a cui sono assegnate le indicazioni di pericolo H350, H340, H351i, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, o quelle classificate estremamente preoccupanti.

Nel caso si ricada nel divieto sopra descritto, **entro tre anni** dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n.102 (entro il 22 agosto 2023), il gestore dell'impianto o dell'attività deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in regime ordinario) ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.n.152/2006.

Si rammenta, infine, che in caso di mancata presentazione della domanda, al gestore dello stabilimento, in esercizio senza autorizzazione, è contestabile il reato (penale) di cui all'art.279, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006.